

Regolamento del Centro Laboratori di Didattica Chimica – CILDIC

Emanato con D.R. n. 1152/2012 del 29/07/2021, testo aggiornato alle modifiche di cui al

D.R. n. 2300/2024 del 04/12/2024

(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)

CAPO I – AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica al Centro Laboratori di Didattica Chimica (CILDIC), già costituito con D.R. n. 1152 del 29/07/2021, su proposta del Dipartimento di Chimica “Giacomo Ciamician” - CHIM, Chimica Industriale "Toso Montanari"- CHIMIND e Farmacia e Biotecnologie – FaBIT, che è trasformato in Centro di servizio dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, di seguito indicato come “Centro”, per le finalità di cui all'art. 3.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2 (Definizione)

1. Il *Centro Laboratori di Didattica Chimica (CILDIC)* è una Struttura dell'Ateneo diretta alla realizzazione delle specifiche attività di cui all'articolo 3. Promuovono la costituzione del Centro, e ad esso partecipano, i seguenti Dipartimenti:
Il Dipartimento di Chimica “Giacomo Ciamician” (CHIM);
Il Dipartimento Chimica Industriale "Toso Montanari" (CHIMIND);
Il Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie (FaBIT).

Articolo 3 (Finalità)

1. Il Centro svolge le seguenti funzioni:
 - Organizza e gestisce le attività pratiche laboratoriali chimiche sia per la didattica che per l'orientamento e il public engagement dei Dipartimenti partecipanti, di altre strutture di Ateneo ed esterne;
 - Promuove l'innovazione didattica laboratoriale in ambito chimico integrando e coordinando le conoscenze e le competenze trasversali dei Dipartimenti partecipanti;
 - Supporta le attività didattiche laboratoriali, le attività di ricerca e terza missione dei Dipartimenti partecipanti mediante la gestione del magazzino di plesso e dei servizi logistici interni.

CAPO III - ORGANI E COMPETENZE

Articolo 4 (Organi)

1. Sono organi del Centro:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio direttivo.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

Articolo 5 (Direttore)

1. Il Direttore è designato dal Rettore, sentiti i Direttori dei Dipartimenti interessati, tra professori e ricercatori dell'Ateneo, dura in carica tre anni e può essere consecutivamente rinnovato una sola volta.
2. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:
 - a) rappresenta il Centro;
 - b) presiede e convoca il Consiglio direttivo;
 - c) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività del Centro;
 - d) propone il budget al Consiglio direttivo nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione;
 - e) propone al Consiglio direttivo la distribuzione delle risorse;
 - f) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
 - g) è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dal Consiglio direttivo;
 - h) sottoscrive gli accordi e le convenzioni con enti pubblici e privati;
 - i) è consegnatario degli spazi assegnati al Centro e dei beni mobili costituenti dotazione inventariale del Centro, secondo la disciplina dei Regolamenti vigenti;
 - j) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro, tenendo conto dell'art. 12, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del Regolamento d'organizzazione.

Articolo 6 (Il Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è composto da:
 - a) il Direttore del Centro, che lo presiede;
 - b) i Direttori dei Dipartimenti partecipanti;
 - c) da professori e/o ricercatori in ragione di uno per ciascun Dipartimento partecipante, designati dai corrispondenti Consigli di Dipartimento.

I membri del Consiglio di cui alla lettera c) restano in carica tre anni, e possono essere consecutivamente rinnovati una sola volta.

Il Consiglio direttivo può essere successivamente integrato nella composizione dal Direttore e da un professore o ricercatore di ulteriori Dipartimenti che deliberino di assumere l'impegno di contribuire stabilmente alle spese del Centro, secondo quanto previsto dall'art. 7 e per le finalità di cui all'art. 3.

Il Responsabile amministrativo gestionale del Centro partecipa alle sedute del Consiglio direttivo, senza diritto di voto, con le funzioni di segretario verbalizzante.

2. Il Consiglio direttivo:
 - a) approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, nel rispetto delle linee guida formulate dal Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la sostenibilità del Centro e la piena attuazione della programmazione delle attività;

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- b) verifica annualmente il rispetto dei criteri di sostenibilità del Centro definiti dal Consiglio di Amministrazione e approva la documentazione istruttoria affinché il Consiglio di Amministrazione possa svolgere la verifica triennale prevista dal comma 3 dell'art. 26 dello Statuto di Ateneo;
- c) approva lo svolgimento di iniziative di didattica, formazione e ricerca;
- d) promuove lo svolgimento di iniziative integrate con i Dipartimenti dell'Ateneo, o con altri soggetti pubblici o privati esterni;
- e) approva la proposta di budget e il consuntivo;
- f) delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;
- g) definisce i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo;
- h) approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare finanziamenti esterni;
- i) delibera sui contratti e sugli accordi funzionali allo svolgimento delle attività, nei limiti stabiliti dai regolamenti di Ateneo.

CAPO IV – ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E RISORSE

Articolo 7 (Autonomia e Gestione)

1. I livelli di autonomia amministrativa e gestionale sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione e possono declinarsi in autonomia di programmazione economico finanziaria, autonomia di revisione della programmazione economico finanziaria, di revisione della programmazione, di gestione contabile e di consuntivazione, autonomia di gestione delle risorse strumentali, autonomia negoziale, autonomia patrimoniale.
2. Il modello gestionale applicato al Centro è determinato nella delibera del Consiglio di Amministrazione che dispone sulla istituzione o riassetto, in base alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Articolo 8 (Risorse)

1. Il budget del Centro è può essere costituito da:
 - a) proventi derivanti dallo svolgimento di specifici programmi didattici e di ricerca;
 - b) fondi erogati sulla base di convenzioni, accordi ed altri atti di qualsiasi natura attinenti alle attività del Centro;
 - c) contributi pubblici e privati, ivi inclusi di Enti di sostegno e di Dipartimenti interessati, per la realizzazione in forma integrata delle attività formative e scientifiche e delle specifiche attività del Centro;
 - d) erogazioni liberali;
 - e) conferimenti dei Dipartimenti partecipanti su fondi propri, concordati in sede di approvazione del bilancio preventivo dal Consiglio direttivo.

CAPO V — DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto di emanazione nell'Albo online.
